Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75 **Roma - Mercoledì, 13 giugno 1934 - Anno XII** **Numero 138**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 maggio 1934, n. 872.

Dichiarazione di fuori corso delle marche postali da cent. 10 istituite con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1055, per il recapito autorizzato delle corrispondenze epistolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visti i R. decreti 6 maggio 1928, n. 1055, e 20 luglio 1928, n. 1845, concernenti le marche postali di vecchio tipo, da centesimi 10, per recapito autorizzato di corrispondenze epistolari;

Riconosciuto opportuno togliere di corso le marche medesime, essendo state emesse quelle di nuovo tipo, col R. decreto 10 marzo 1930, n. 193;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le marche postali da centesimi 10, di cui al Nostro decreto 20 luglio 1928, n. 1845, sono tolte di corso dal 1° gennaio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 873.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria del Fervore, in Palermo.

N. 873. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria del Fervore in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 874.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento della Cattedrale di Adria.

N. 874. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento della Cattedrale di Adria, nella provincia di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 aprile 1934, n. 875.

Approvazione degli atti 27 ottobre 1933 ed 11 aprile 1934 stipulati con la Società « Zona industriale del porto di Trieste » per il coordinamento e la gestione delle zone di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260.

N. 875. R. decreto 30 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvati gli atti 27 ottobre 1933 ed 11 aprile 1934, stipulati con la Società anonima per azioni « Zona industriale del porto di Trieste » per il coordinamento e la gestione delle zone di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, convertito nella legge 13 dicembre stesso, n. 3381.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 876.

Sostituzione del liquidatore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Piazza Armerina.

N. 876. R. decreto 3 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, il sig. cav. Pietro Ciffo viene nominato liquidatore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Piazza Armerina, in sostituzione del sig. rag. Lucio Jaci, il quale cessa dalla detta carica.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.

Diniego della registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrotonina ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduta la domanda in data 15 novembre 1931, avanzata dalla signora Emilia Ratti, in qualità di direttore tecnico del Laboratorio chimico-farmaceutico « Iefa », sito in via Amedeo Peyron 18, Torino, diretta ad ottenere, agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrotonina » prodotta nell'officina della stessa ditta;

Ritenuto che la specialità medicinale « Gastrotonina » avente la seguente composizione centesimale: Pepsina gr. 3, Diastasi gr. 2, Papaina gr. 2, Belladonna foglie F.U.V^a gr. 0,05, Noce vomica gr. 0,10, Noci Kola gr. 3, Elis. arom. comp. (soluzione idro-glicerica-alcoolica) q.b., da usarsi nella quantità di 1-2 cucchiai dopo i pasti, viene indicata quale un antidispeptico, regolarizzatore dell'attività gastrica per per la cura di dispepsie gastriche ipocloridriche e nervose

gastralgie eruttazioni acide - gastriti catarrali acute e croniche - atonie gastriche;

Considerato che nel foglio illustrativo si afferma che il preparato esplica un'azione attivissima in tutti gli stati di dispepsia gastrica dipendente da disturbi secretori eccitando le attività secretive;

Ritenuto che il potere digestivo dei fermenti proteolitici e amilolitici contenuti nel preparato viene alterato dalla presenza dell'acqua e dell'alcool del veicolo aromatico, e che la formula di composizione appare irrazionale per l'associazione della diastasi e della pepsina che agiscono in ambiente diverso e per la presenza della belladonna, che ha azione ipocrinica, mentre il preparato viene indicato nelle dispepsie ipocloridriche, quale eccitante delle attività secretive;

Ritenuto pertanto che la specialità « Gastrotonina » per la sua composizione qualitativa non corrisponde ai valori terapeutici denunciati e che le vengono attribuiti sia nell'etichetta che nel foglio illustrativo che l'accompagnano, effetti terapeutici che non possiede, per modo che ricorre nel caso in esame l'applicazione dell'art. 17, capoverso 1° e 2°, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, per l'applicazione del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Veduto il citato regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, della specialità medicinale « Gastrotonina » oggetto della domanda 15 novembre 1931, avanzata dalla signora Emilia Ratti per il Laboratorio chimico farmaceutico « Icfa » sito in Torino, via Amedeo Peyron, 18, prodotta nell'officina stessa della ditta.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli, il Commissario straordinario per l'Agro Pontino sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6783)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.

Diniego della registrazione della specialità medicinale denominata « Cordicura ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la domanda in data 9 giugno 1928 avanzata dal chimico farmacista Ott. Candela Leopoldo proprietario della premiata officina farmaceutica « Cordicura » sita in Milano, via Pozzi, 9 (Gorla), diretta ad ottenere, agli effetti del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione della specialità medicinale denominata « Cordicura » per uso orale, prodotta nell'officina stessa della Ditta;

Ritenuto che la specialità medicinale « Cordicura » per uso orale, avente la seguente composizione centesimale: Estratto speciale di Cactus grandifl gr. 0,40, Sparteina solfato gr. 0,40, Joduro sodico gr. 0,90, Joduro rubidio gr. 0,10, Estratto stigmi maiz gr. 1, Adonide vern. erba gr. 1, Tintura noce vomica gr. 1, Estratto fl. arancio amaro cort. gr. 1, Estr. convallaria majalis gr. 0,25, Tint. concentrata speciale di strofanto semi gr. 0,25, Estratto fl. cascara sagrada gr. 0,70, Alcool-Acqua q. b., viene indicata come un « rimedio sovrano, vero specifico per la pronta e sicura guarigione delle malattie e disturbi di cuore, regolatore delle forze cardiache, della circolazione e del sistema nervoso, tonico cardiaco per eccellenza, sedativo della eccitabilità cardiaca, antidispnoico, depurativo della massa sanguigna, diuretico, leggermente lassativo e disinfettante intestinale, privo in modo assoluto d'azione comulativa » e raccomandata nelle pericarditi, miocarditi, apoplessia, asma cardiaca, angina pectoris, sclerosi cardiovascolare (degenerazione grassa del cuore), palpitazioni (cardiopalmo), utilissima negli edemi e nelle debolezze di cuore in genere susseguenti a manifestazioni morbose, alcoolismo, e che accompagnano la convalescenza e la vecchiaia;

Considerato che tali affermazioni e tali molteplici indicazioni terapeutiche sono ancora più estese nel foglio e nell'opuscolo illustrativo in cui si sostiene che il « Cordicura Candela » è il miglior preventivo che si conosca contro i colpi apopletici;

Considerato che l'uso simultaneo di diversi cardiocinetici non corrisponde alle comuni norme di terapia, non avendosi per la loro associazione potenziamento dei singoli farmaci;

Ritenuto che sia i componenti del « Cordicura Candela » sia l'associazione fra essi non hanno il potere di procurare « la pronta e sicura guarigione delle malattie e disturbi di cuore », come è affermato sull'etichetta esterna del preparato, e che non solo non è giustificata l'affermazione del foglio illustrativo « Il Cordicura Candela è il miglior preventivo che si conosca contro i colpi apopletici », ma il preparato per l'aumento di pressione, anche se fugace, che possono determinare la sparteina, l'adonide e lo strofanto, può in qualche caso di disposizione alla apoplesia, riuscire anche dannoso;

Ritenuto che l'affermazione posta sull'etichetta: « privo in modo assoluto di azione cumulativa » è inesatta, per la presenza della stricnina contenuta nella noce vomica che può dare fenomeni di accumulo;

Ritenuto pertanto che la specialità « Cordicura » per uso orale non corrisponde per la sua composizione qualitativa ai valori terapeutici denunciati e che le vengono attribuiti sia nell'etichetta che nel foglio illustrativo che la accompagnano effetti terapeutici che non possiede, per modo che ricorre nel caso in esame l'applicazione dell'art. 17, capoverso 1° e 2°, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, per l'applicazione del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Veduto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, conver-

tito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, della specialità medicinale « Cordicura » per uso orale, oggetto della domanda 9 giugno 1928 avanzata dal chimico farmacista Ott. Candela Leopoldo, proprietario della premiata officina farmaceutica « Cordicura » sita in Milano, via Pozzi, 9 (Gorla), prodotta nella officina stessa della Ditta.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli, il Commissario straordinario per l'Agro Pontino sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6781)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.

Diniego della registrazione delle specialità medicinali denominate: « Frizione Gandini », « Elajon Gandini » e « Grani Gandini ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vedute le domande 11 dicembre 1928 e 1° dicembre 1931 del chimico farmacista Alessandro Gandini, domiciliato ad Alessandria, corso XX Settembre, 10, dirette ad ottenere, agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione delle specialità medicinali denominate « Frizione Gandini », « Elajon Gandini », « Grani Gandini », prodotte nel proprio stabilimento in Alessandria;

Ritenuto che alla specialità medicinale « Frizione Gandini » avente la seguente composizione: Tint. balsamo tolù e perù an/gr. 10, Oli essenziali gr. 20, Glicerina gr. 60, Alcool gr. 60, Olio grasso gr. 40, e da usarsi per massaggi, vengono attribuite proprietà terapeutiche contro le tossi ostinate, tutte le malattie dei polmoni e dei bronchi e contro i dolori reumatici;

Ritenuto che tali proprietà vengono ancora più estese nei fogli illustrativi ove si afferma che con l'uso della « Frizione Gandini » le bronchiti dei bambini sono portate a guarigione senza rimedi per bocca e che le frizioni sulla fronte, sulla tempia e sulla radice del naso guariscono subito il raffreddore;

Ritenuto che tale azione curativa è basata sull'assorbimento dei principî attivi del preparato i quali attraversata rapidamente la cute, determinerebbero nelle sottostanti parti ammalate una salutare attivazione degli elementi cellulari dei tessuti, creando in tal guisa le condizioni eccezionali alla riparazione del processo morboso;

Ritenuto che tale meccanismo d'azione non ha alcun fondamento clinico-scientifico, nè al lume delle attuali conoscenze è ammissibile che farmaci ad applicazione esterna possano svolgere un'azione così diretta e salutare sui processi patologici degli organi respiratori;

Ritenuto che la specialità medicinale « Elajon Gandini » avente la seguente composizione: Estratto assenzio-timo-spigo an/gr. 5, Resina 2, Olio fisso 200 da usarsi nella quantità di due cucchiaini al giorno, viene indicata come un rimedio speciale attivatore delle funzioni digerenti, diuretico, antiputrido ed anticatarrale che combatte con efficacia tutte le malattie dei bronchi e dei polmoni;

Ritenuto che le proprietà terapeutiche attribuite alla specialità suddetta risultano ancora più numerose nei fogli illustrativi, nei quali si leggono affermazioni di questo genere: che l'« Elajon Gandini » è in grado di risvegliare tutte le funzioni organiche e di aumentare la resistenza vitale di disinfettare e calmare l'irritazione delle vie respiratorie, avendo azione aromatica, anticatarrale, digestiva, cicatrizzante le lesioni polmonari, di curare associata alla « Frizione Gandini » per uso esterno la bronchite cronica, le lesioni polmonari, l'influenza, la tosse ostinata, i catarri, i sudori notturni, le febbriciattole;

Ritenuto che le caratteristiche dei singoli componenti delle specialità in esame nonchè della associazione fra i medesimi escludono in modo assoluto che la specialità suddetta possa avere le virtù terapeutiche che ad essa vengono attribuite e che non si può in modo particolare attribuire al preparato un'azione curativa nelle malattie polmonari, fino alla cicatrizzazione delle lesioni, affermazione cotesta che è in evidente contrasto con le attuali conoscenze cliniche e farmacologiche;

Ritenuto che la specialità medicinale « Grani Gandini » avente la seguente composizione: Scammonea gr. 1,50, Resina gialappa gr. 1, Alcool gr. 1, Solfato ferroso, solfato sodio, rabarbaro an/gr. 0,50, Estratti amari (genziana e assenzio volgare) q. b. per 50 grani, viene indicata contro la stitichezza e le impurità del sangue;

Considerato che nel foglio illustrativo si afferma che i componenti dei « Grani Gandini » stimolano sopratutto la energia vitale, sono anticatarrali, disinfettanti digestivi e si aggiunge che a queste virtù che rinvigoriscono l'organismo e curano l'intestino è unito un effetto lassativo dolce, depuratore, dosabile anche per i bambini, così che i « Grani Gandini » sono utili in tutte le malattie;

Considerato che nello stesso foglio illustrativo i « Grani Gandini » variamente associati con la « Frizione » e con lo « Elajon Gandini » vengono indicati per la cura dei dolori muscolari, dei reumatismi, delle nevralgie, del male di reni, della lombaggine, di dolori pleuritici, del male di gola e di tonsille, delle infiammazioni delle contusioni, della bronchite acuta, della polmonite, della pleurite, della febbre alta, della bronchite cronica, delle lesioni polmonari, dell'influenza, della tosse ostinata, dei catarri, dei sudori notturni, delle febbriciattole, della stitichezza cronica;

Ritenuto che tali molteplici indicazioni terapeutiche non sono giustificate dall'azione farmacodinamica dei singoli componenti la specialità nè dalla associazione fra i medesimi e che sopratutto il preparato non è in grado di stimolare in alcun modo l'energia vitale o di rinvigorire l'organismo, poichè il solfato ferroso, unico tra i componenti a cui potrebbero essere in parte attribuite tali proprietà, è poco assimilabile e viene rapidamente espulso dall'intestino per la presenza delle sostanze purgative, prima ancora che possa verificarsi l'assimilazione;

Ritenuto pertanto che le specialità « Frizione Gandini », « Elajon Gandini » e « Grani Gandini » non corrispondono per la loro composizione qualitativa ai rispettivi valori terapeutici denunciati e che inoltre vengono attribuite alle stesse sia nelle etichette che nei fogli illustrativi che le accompagnano effetti terapeutici che esse non posseggono, onde ricorre l'applicazione dell'art. 17, capoverso 1° e 2° del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Veduto il citato regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, delle specialità medicinali denominate « Frizione Gandini », « Elajon Gandini » e « Grani Gandini » oggetto delle domande 11 dicembre 1928, 1° dicembre 1931, avanzate dal chimico farmacista Alessandro Gandini, residente ad Alessandria, corso XX Settembre, 10, e prodotte nel proprio stabilimento in Alessandria, corso XX Settembre, 10.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli, il Commissario straordinario per l'Agro Pontino-Littoria, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1934.
Norme concernenti la presentazione e l'esame delle denunzie degli autori e scrittori, dei pittori, scultori, incisori e musicisti, e la compilazione e la pubblicazione dei relativi elenchi nonchè i ricorsi contro gli stessi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 8 febbraio 1934, n. 523, che approva i nuovi statuti per i Sindacati nazionale e interprovinciali degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti;
Visti gli articoli 104 e 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato fino al 31 dicembre 1934, con R. decreto 7 dicembre 1933, n. 2089;
Ritenuta la necessità di regolare con modalità diverse da quelle indicate nel R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, la presentazione e l'esame delle denuncie degli autori e scrittori, dei pittori, scultori, incisori e musicisti, la compilazione dei relativi elenchi ed i ricorsi contro gli stessi;
Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Gli autori e scrittori, i pittori, scultori, incisori ed i musicisti sono tenuti entro i termini e con le modalità che saranno stabiliti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e resi noti mediante pubblici avvisi, a far pervenire alle Associazioni di 1° grado che li rappresentano la denuncia della loro attività.

Art. 2.

L'esame delle denuncie e la compilazione dei relativi elenchi sono demandati alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti sentita un'apposita Commissione da essa costituita della quale fa parte di diritto il segretario del Sindacato nazionale interessato.

Art. 3.

Gli elenchi, compilati distintamente per Comune, sono depositati presso la competente Prefettura per la pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 6 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Art. 4.

Contro la iscrizione o la non iscrizione negli elenchi è data facoltà agli interessati di ricorrere al Ministro per le corporazioni a mente dell'art. 9 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(6789)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1934.
Revoca della nomina del sig. Gallina Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1929, n. 5077, col quale il sig. Gallina Luigi venne nominato rappresentante del signor Carabelli Rodolfo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto 15 maggio 1934 autenticato dal notaio Caligaris Giacomo col quale il sig. Gallina rinunzia al mandato conferitogli dal suddetto agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Gallina Luigi a rappresentante del sig. Carabelli Rodolfo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6768)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1934.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare alla Banca e cambio « Eredi di Giacomo Steger », con sede in Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio alla Banca e cambio « Eredi di Giacomo Steger », con sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6791)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2919.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Slavich fu Antonio, nato a Pola il 13 marzo 1864 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Slavich è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Saber in Slavich di Matteo, nata il 26 dicembre 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4409)

N. 11419-2930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Verbic fu Francesco, nato a Postumia il 7 agosto 1881 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Verbic è ridotto in « Verbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Nagode in Verbic di Giovanni, nata il 22 luglio 1889, moglie;
2. Emilia di Francesco, nata il 28 novembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4412)

N. 11419-200 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Saranz fu Angelo, nato a Vermegliano il 12 aprile 1871 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuditta Saranz nata Berini di Leonardo, nata il 6 luglio 1873, moglie;
2. Angelo di Luigi, nato il 29 novembre 1898, figlio;
3. Candido di Luigi, nato il 23 maggio 1900, figlio;
4. Severino di Luigi, nato il 3 dicembre 1901, figlio;
5. Renato di Luigi, nato il 22 settembre 1906, figlio;
6. Erlinda di Luigi, nata il 22 maggio 1908, figlia;
7. Angela Saranz nata Trevisan fu Sebastiano, nata il 31 agosto 1845, madre;
8. Maria fu Angelo, nata il 20 maggio 1875, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4413)

N. 11419-203 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Olga Marcutz fu Valentino vedova Saranz, nata a Gorizia il 1° maggio 1883 e residente a Vermegliano, sono restituiti nella forma italiana di « Marcuzzi » e « Soranzio ».

Il cognome « Soranzio » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Adele fu Giuseppe, nata l'11 dicembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche relative alla Convenzione consolare italo-lettone.

Addì 2 giugno 1934 si è proceduto in Riga allo scambio delle ratifiche relative alla Convenzione consolare italo-lettone stipulata in Roma l'11 maggio 1932 e resa esecutiva nel Regno con la legge 13 aprile 1933, n. 619, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1933, n. 142. La Convenzione stessa entrerà in vigore, secondo quanto è stabilito nell'art. 35, il 17 giugno 1934.

(6811)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro della bonifica dell'Agro Telesino.

Con decreto Ministeriale 5 giugno 1934-XII, n. 2713, è stato approvato l'ampliamento del perimetro della bonifica dell'Agro Telesino ed è stato delimitato il territorio gravato dagli oneri di contributo per le opere di competenza statale la cui spesa non sia a totale carico dell'Erario.

(6786)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 24 maggio 1934-XII il dott. Caggianelli Girolamo fu Giuseppe Maria, notaio residente ed esercente in Foggia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(6792)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 171 — Numero del certificato provvisorio: 2205 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Serra Alceste fu Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 172 — Numero del certificato provvisorio: 4263 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Comune di Terranova Pausania — Capitale: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 173 — Numero del certificato provvisorio: 5148 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Anguissola Giacinto fu Battista — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 174 — Numero del certificato provvisorio: 7183 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Turchetti Pietro — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 1653 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Pietrosanti Enrico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 177 — Numero del certificato provvisorio: 6557 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Podestà del comune di Romana — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 maggio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6760)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 127.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.634
Inghilterra (Sterlina)	58.90
Francia (Franco)	76.85
Svizzera (Franco)	377.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.675
Cecoslovacchia (Corona)	48.55
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.49
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.895
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.055
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.425
Id. 3,50 % (1902)	83.925
Id. 3 % lordo	62.275
Prestito Redimibile 3,50 %	84.35
Buoni novennali Scadenza 1934	101.50
Id. Id. Id. 1940	106.125
Id. Id. Id 1941	106.675
Id Id. Id 1943	101.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	495967	Di Lauri Gennaro fu Domenico, domic. a Cassano Irpino (Avellino) - ipotecata . . . . L.	485 —

Roma, addì 30 maggio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita cons. 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 116

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 277632, di annue L. 143,50, intestato a Coco Giovannina di Nazzareno, moglie di Stella Nicolò, domiciliata in Girgenti, con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1974)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica.

L'art. 6 del decreto Ministeriale n. 8414/353 in data 9 marzo u. s. riguardante il concorso a 5 posti d'inserviente nel ruolo del personale subalterno delle nuove costruzioni ferroviarie, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 21 maggio 1934, deve intendersi modificato come segue:

Art. 6. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente; di due funzionari del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie di grado non inferiore all'8°, membri; e di un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore all'11°, segretario.

(6793)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a sei posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale (grado 11°, gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1934, registrato alla Corte dei conti il 10 stesso mese - registro n. 47, foglio n. 97 - col quale è stato indetto un concorso per esame a sei posti di vice-segretario (grado 11° - gruppo *A*) nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale;

Ritenuta l'opportunità - in relazione al limitato numero di domande pervenute - di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, scaduto col 15 maggio 1934;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto col decreto Ministeriale 8 marzo 1934 per sei posti di vice-segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale (grado 11° - gruppo *A*) è prorogato a tutto il 15 luglio 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(6794)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.